



COMUNE DI CORTENO GOLGI

Provincia di Brescia

Codice Ente 10313 COPIA

DELIBERAZIONE N. 29

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Revisione straordinaria della partecipazioni comunali ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

L'anno **DuemilaDICIASSETTE**, addì **Quattordici** del mese di **Ottobre** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
MARTINOTTA Martino Luigi	X	
MARNIGA Luigi	X	
BRANGI Antonio	X	
DELBONO Marco	X	
MORANDA Giovanni	X	
CANTI Anna Monica	X	
TADDEI Mirko	X	
ROMELLI Denis Bortolo	X	
SABBADINI Ilario	X	
MILESI Pierangelo		X
BIANCHI Luca		X
Totali	9	2

Partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore:

LIPPI Giuseppino | si

Partecipa il Segretario comunale **AUSILIARI Dott. Matteo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARTINOTTA Martino Luigi**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell'ordine del giorno.

DELIBERA N. 29 del 14 ottobre 2017

OGGETTO: Revisione straordinaria della partecipazioni comunali ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Il Sindaco introduce l'argomento spiegando la posizione del Comune rispetto alle sue partecipazioni in società ai fini dell'adempimento prescritto dalla norma in oggetto.
Cita i dati raccolti dagli uffici, agli atti dell'odierno Consiglio comunale.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (TUSP), come modificato ed integrato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175" (*Decreto correttivo*);

ESAMINATA la Relazione illustrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Decreto correttivo;

VISTO che, in base all'art. 4, comma 1, TUSP, le amministrazioni pubbliche, compresi i Comuni ed i consorzi tra enti pubblici, non possono mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali;

CONSIDERATO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, TUSP, vale a dire aventi ad oggetto una delle seguenti attività:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– oppure per ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

TENUTO CONTO che sono ammesse anche le partecipazioni degli enti pubblici nelle società il cui oggetto sociale prevede la produzione di energia da fonti rinnovabili: *“sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”* (art. 4, comma 7, TUSP, come modificato dall'art. 5 del Decreto correttivo);

RILEVATO che, per effetto del Testo Unico sulle società pubbliche (art. 24, comma 1, TUSP, come modificato dall'art. 15 del Decreto correttivo), il Comune deve effettuare entro il 30 settembre 2017 la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Testo unico), individuando quelle che devono essere alienate (art. 24, comma 1, TUSP, come modificato dall'art. 15 del Decreto correttivo);

TENUTO CONTO che devono essere alienate oppure assoggettate alle misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia essere oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o cessione delle società – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;
- 2) partecipazioni che non soddisfano i requisiti previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, TUSP, nel senso che non è necessario il loro mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche tenendo conto della convenienza economica e sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- 3) partecipazioni che rientrano in una delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, TUSP:
 - a) partecipazioni societarie che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del TUSP;
 - b) partecipazioni in società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio anteriore all'entrata in vigore del Decreto correttivo cioè negli anni 2014-2016, hanno conseguito un fatturato medio annuo non superiore ad euro 500.000 (limite transitorio stabilito dall'art. 26, comma 12-quinquies, TUSP, introdotto dall'art. 17 del Decreto correttivo);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4, TUSP;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO, inoltre, CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

PRESO ATTO dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. 23 dicembre 2014, n. 190, con delibera del C.C. n. 19 del 07.08.2015, di cui l'atto ricognitivo costituisce l'aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, TUSP;

RILEVATO che il Consiglio Comunale, con delibera n. 26 del 28.12.2012, ha approvato le modifiche previste dal Testo unico con riguardo allo statuto della società **Valle Camonica Servizi S.r.l.**;

DATO ATTO che le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Testo unico nonché data di riferimento per la presente revisione straordinaria) sono le seguenti:

- Valle Camonica Servizi S.r.l., partecipata al 0,0025 % dall'ente, affidataria diretta in house del servizio di igiene ambientale - PARTECIPAZIONE DIRETTA;

- Blu Reti Gas S.r.l., partecipata al 100% da Valle Camonica Servizi S.r.l., che esercita il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale - PARTECIPAZIONE INDIRETTA;

- Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., partecipata al 100% da Valle Camonica Servizi S.r.l., che svolge l'attività di vendita del gas e dell'energia elettrica ai clienti finali - PARTECIPAZIONE INDIRETTA;

- Integra S.r.l., attualmente controllata con il 100% da Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., la quale gestisce il servizio di teleriscaldamento e fornisce energia termica (calore) agli utenti finali - PARTECIPAZIONE INDIRETTA;

- Baradello 2000 S.p.A. (gestione impianti di seggiovia, sciovia e risalita in genere), partecipata al 5,39 % - PARTECIPAZIONE DIRETTA;

- Gal Sebino Valle Camonica Val di Scalve (attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione), partecipata al 0,50 % - PARTECIPAZIONE DIRETTA

SOTTOLINEATA, inoltre, la necessità di tenere in considerazione anche l'interesse generale al mantenimento delle partecipazioni societarie in funzione dei risvolti positivi ricadenti sul territorio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 24 TUSP, bisogna individuare le partecipazioni che devono essere alienate entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo nello stesso tempo la migliore efficienza, la maggiore razionalità, la riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio;

RILEVATO che, a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune, esistono ad avviso del presente Consiglio Comunale le condizioni per il loro mantenimento per le motivazioni illustrate nell'Allegato A, allegato che contiene l'analisi di dettaglio della situazione per ciascuna partecipazione detenuta e che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera;

VISTO che l'atto rientra nella competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, e dell'art. 10 TUSP;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49 d.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Segreteria e Servizi Generali in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49 d.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;


CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. // e astenuti n. //, espressi nei modi di legge dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di prendere atto della ricognizione, in termini di dati raccolti di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Corteno Golgi, istruita dai servizi ed uffici comunali competenti;
2. il mantenimento, a seguito della presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico detenute dall'ente, di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Corteno Golgi per le motivazioni illustrate nell'Allegato A;
3. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per attuare quanto deliberato;

4. di trasmettere la presente delibera a tutte le società partecipate dal Comune, anche in via indiretta;
5. di comunicare l'esito della ricognizione contenuto nella delibera ai sensi dell'art. 17, d.l. n. 90/2014, e s.m.i., convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dal citato art. 17, comma 4;
6. di inviare copia della presente delibera alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

«PAGINA PRIVA DI SCRITTURAZIONE»



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Martinotta Martino Luigi

IL SEGRETARIO

F.to Ausiliari Dr. Matteo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

21 OTT. 2017

_____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. Consecutivi.

21 OTT. 2017

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ausiliari Dr. Matteo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva ex art. 134, 3° comma del D.Lgs. 267/2000 il giorno _____ in seguito a pubblicazione nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità.

Atto dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 del TUEL n. 267/2000).

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

21 OTT. 2017

Addì _____



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]